



Avv. Rita ABBATE

Repertorio n. 14.058

Raccolta n. 11.180

VERBALE DI ASSEMBLEA DELL' "ASSOCIAZIONE NAZIONALE O.A.M.I.

(Opera Assistenza Malati Impediti)"

REPUBBLICA ITALIANA

Registrato a
Firenze

Il 21/05/2019

N° 15397 Serie 1T

Il giorno ventotto del mese di aprile dell'anno duemiladi-
ciannove, in Castelfranco Piandiscò, Via Larga n. 20, presso
il Centro Oami di Piandiscò su richiesta di parte e alle ore
10.21 (dieci e ventuno).

Avanti a me avv. Rita ABBATE, Notaio in Reggello, con studio
in Via Angelico Bigazzi n. 19, iscritto nel Ruolo dei Di-
stretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,

SI E' RIUNITA

l'assemblea dell' "ASSOCIAZIONE NAZIONALE O.A.M.I. (Opera
Assistenza Malati Impediti) Onlus" con sede in Firenze, Via
del Ghirlandaio n. 56, associazione riconosciuta eretta in
"ente morale" con D.P.R. n. 1098 del 27 luglio 1968, iscrit-
ta al Registro delle Persone Giuridiche tenuto presso il Re-
gistro Nazionale della Prefettura di Firenze con il numero:
121, nonché al Registro delle Organizzazioni di Volontariato
della Regione Toscana con il numero: 398, codice fiscale nu-
mero: 80015490487, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Presentazione e lettura delle modifiche allo Statuto
O.A.M.I. vigente, in adeguamento del D.Lgs. 117/2017 e suc-
cessivo Decreto correttivo. Approvazione delle modifiche.

E' PRESENTE

- MAGGI Anna Maria, nata a Torino il giorno 11 aprile 1936 e
residente in Firenze, Via del Ghirlandaio n. 56, codice fi-
scale: MGG NMR 36D51 L219U, nella sua qualità di Presidente
del Consiglio Direttivo della sopra indicata Associazione,
nominata in virtù di delibera del Consiglio Direttivo del
giorno 26 giugno 2018, domiciliata per la carica presso la
sede sociale, cittadina italiana.

La costituita, della cui identità personale io Notaio sono
certo, mi chiede di redigere il presente verbale.

A ciò aderendo io Notaio do atto di quanto segue.

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

Assume la presidenza, ai sensi di statuto, la signora MAGGI
Anna Maria nella sua qualità di Presidente del Consiglio Di-
rettivo.

CONSTATAZIONE DELLA REGOLARITA' DELL'ASSEMBLEA

Il Presidente

constatato

--- che degli associati sono presenti in proprio o per dele-
ga, 87 (ottantasette) soci dei 210 (duecentodieci) complessi-
vi risultanti dal libro soci regolarmente tenuto, come risul-
ta dal foglio presenze che si allega a questo atto sotto la
lettera "A", previa sua predisposizione a cura del Presiden-
te; le relative deleghe in originale restano conservate agli
atti dell'Associazione previa verifica della loro regolarità

da parte del medesimo Presidente;

--- che del Consiglio Direttivo:

- è presente essa costituita quale Presidente;
- è presente SBOLCI Luigi, nato a Fiesole il giorno 24 giugno 1946, codice fiscale: SBL LGU 46H24 D575M;
- è presente RAZZI Mario Giuseppe, nato a Firenze il giorno 10 marzo 1931, codice fiscale: RZZ MGS 31C10 D612K;
- è presente DAMIAZZI Luciano, nato a Cagliari il giorno 19 gennaio 1951, codice fiscale: DMZ LCN 51A19 B354A;
- è presente MALAVOLTI Luciano, nato a Bagno a Ripoli il giorno 6 settembre 1948, codice fiscale: MLV LCN 48P06 A564B;
- è presente BONOMO Enzo Eugenio, nato ad Acqui Terme il giorno 2 gennaio 1946, codice fiscale: BNM NGN 46A02 A052A;
- è presente MINGHINI Lina, nata a Conselice il giorno 23 dicembre 1938, codice fiscale: MNG LNI 38T63 C963H;
- è presente SIMONI Gastone, nato a Castelfranco di Sopra il giorno 9 aprile 1937, codice fiscale: SMN GTN 37D09 C112X;
- è assente D'ALESSANDRO Gianni, nato a Camaiore il giorno 9 aprile 1939, codice fiscale: DLS GNN 39D09 B455L;

--- che del Collegio dei Revisori:

- è presente CHECCUCCI Ottaviano, nato a Firenze il giorno 3 ottobre 1931, codice fiscale: CHC TVN 31R03 D612C;
- è assente DE MARZI Pompeo, nato a Pesaro il giorno 19 luglio 1950, codice fiscale: DMR PMP 50L19 G479B;
- è assente GIORGI Miranda, nata a Firenze il giorno 20 dicembre 1936, codice fiscale: GRG MND 36T60 D612K;

-- che il medesimo Presidente si è personalmente accertato dell'identità e della legittimazione degli intervenuti;

DICHIARA

validamente costituita la presente assemblea, convocata a norma del vigente statuto per questo giorno, ora e luogo, precisando che ai sensi dell'art. 101 comma 2 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117), l'adeguamento obbligatorio dello Statuto oggetto dell'odierna assemblea, in deroga a quanto previsto dall'art. 9 comma 5 del vigente Statuto, che richiede il voto favorevole di 2/3 (due terzi) degli associati per poter procedere alla sua modifica, può essere approvato con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria ed apre, quindi, la discussione sull'ordine del giorno.

DISCUSSIONE

Prende la parola il Presidente il quale illustra all'assemblea la necessità di procedere all'adeguamento del vigente Statuto Sociale alle disposizioni normative contenute nel D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 in attuazione della riforma del Terzo Settore contenuta nella Legge Delega 6 giugno 2016 n. 106. Ad ogni buon fine il Presidente espone all'assemblea che non vengono modificati gli elementi essenziali dell'associazione quali: l'attività svolta, la denominazione, la sede, il tipo di organizzazione amministrativa. Al fine di ren-

dere più agevole la comprensione dell'intero testo dello Statuto il Presidente illustra all'assemblea dettagliatamente tutti i 20 (venti) articoli di cui si compone, che qui integralmente si trascrivono:

STATUTO
IDENTITA'

Art. 1 - Denominazione, sede, qualifiche, durata e natura

1.1. L'Associazione Nazionale O.A.M.I. (Opera Assistenza Malati Impediti) Onlus ODV, da ora in avanti denominata 'Associazione', con sede a Firenze, in via del Ghirlandaio nc.56, è una "associazione riconosciuta" ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, eretta in "ente morale" con D.P.R. n. 1098 del giorno 27 luglio 1968, iscritta ai sensi del D.P.R. n. 361 del giorno 10 febbraio 2000 al Registro delle Persone Giuridiche presso il Registro Nazionale della Prefettura di Firenze con il numero 121 ed iscritta altresì al numero 398 del registro delle "organizzazioni di volontariato" della Regione Toscana, ai sensi della L. n. 266 del giorno 11 agosto 1991. L'Associazione si inquadra altresì, sotto il profilo tributario, nell'ambito degli "enti di tipo associativo con finalità agevolata", ai sensi del co. 8, art. 148, D.P.R. n. 917 del 22.12.1986, e tra le "Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus)", ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n. 460 del giorno 4 dicembre 1997. In attesa dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e fino al termine di cui al co. 2, art. 104 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione è soggetta a quanto previsto al D.Lgs. del giorno 4 dicembre 1997, n. 460, e assume "di diritto" la qualifica Onlus.

Le disposizioni del presente Statuto incompatibili con quanto previsto dal citato D.Lgs. n. 460/1997 sono inefficaci fino al termine di cui al co. 2, art. 104 del Codice del Terzo Settore.

A questi fini l'Associazione continua ad utilizzare la qualifica di Onlus nella propria denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. A decorrere dal termine di cui al co. 2, art. 104 del Codice del Terzo settore, l'Associazione assume la denominazione: "Associazione Nazionale O.A.M.I. (Opera Assistenza Malati Impediti) ODV".

1.2. L'Associazione ha durata illimitata e strutture e organizzazione democratiche.

1.3. Le cariche associative sono elettive e gratuite, come gratuite sono anche le prestazioni fornite dai propri associati. Il ricorso a prestazioni di lavoro retribuito è ammesso esclusivamente nei limiti stabiliti dal co. 1, art. 33 del Codice del Terzo Settore.

1.4. Qualora, in applicazione del principio di sussidiarietà, si perseguano meglio gli obiettivi di finanziamento, convenzionamento, autorizzazione o accreditamento delle

strutture o servizi locali, l'Associazione promuove e assiste la costituzione di associazioni autonome fra gli associati di un determinato territorio. Gli associati e gli aderenti alle associazioni autonome costituiscono una comunità spirituale ed operativa e, pertanto, ne può essere richiesta la mobilitazione caritativa da parte dell'Associazione stessa.

Art. 2 - Sezioni locali

2.1. L'Associazione ha una struttura organizzativa articolata in sezioni locali che coordinano le strutture e i servizi dell'Associazione in uno specifico ambito territoriale.

2.2. L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può costituire una sezione locale quando lo richiedano esigenze di progettazione, coordinamento, supporto o verifica dell'attività territoriale dell'Associazione.

2.3. La gestione delle sezioni locali è affidata ad un membro delegato dal Consiglio Direttivo, coadiuvato da un Consiglio Direttivo Locale - con esclusive funzioni consultive - eletto dagli associati che risiedono nell'ambito operativo territoriale della stessa sezione locale.

2.4. Gli aspetti operativi e finanziari delle sezioni locali sono disciplinati dal Regolamento.

2.5. L'Associazione può federarsi con Opere od enti simili e istituire sezioni distaccate con sede all'estero.

Art. 3 - Finalità

3.1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Finalità primaria dell'Associazione è l'assistenza, morale e materiale, alla persona fisicamente o psichicamente malata, impedita, disabile, disadattata, o comunque bisognosa di adeguata tutela o supporto, in vista della sua promozione umana integrale, nella costante fedeltà al messaggio del Vangelo e al Magistero della Chiesa Cattolica, secondo le necessità dei tempi e dei luoghi.

3.2. Come obiettivo specifico di formazione umana e cristiana, l'Associazione si prefigge di testimoniare il rispetto e l'amore per la vita, quale dono di Dio, in ogni suo momento, dal concepimento alla sua fine naturale, qualsiasi siano le condizioni di salute psico-fisiche della persona.

Art. 4 - Attività

4.1. L'Associazione svolge, in conformità con la legislazione vigente, tutte le attività finalizzate alla realizzazione del suo scopo istituzionale di cui all'art. 3, nei seguenti settori di attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno

2016, n. 112, e successive modificazioni (lett. a), co. 1, art. 5 Codice del Terzo Settore);

b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, e successive modificazioni (lett. c), co. 1, art. 5 Codice del Terzo Settore);

c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d), co. 1, art. 5 Codice del Terzo Settore);

d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett. h), co. 1, art. 5 Codice del Terzo Settore);

e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (lett. i), co. 1, art. 5 Codice del Terzo Settore);

f) servizi strumentali ad enti del Terzo Settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo Settore (lett. m), co. 1, art. 5 Codice del Terzo Settore);

g) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (lett. p), co. 1, art. 5 Codice del Terzo Settore);

h) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (lett. q), co. 1, art. 5 Codice del Terzo Settore);

i) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (lett. r), co. 1, art. 5 Codice del Terzo Settore);

j) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lett. u), co. 1, art. 5 Codice del Terzo Settore);

k) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco (lett. w), co. 1, art. 5 Codice del Terzo Settore).

In particolare, l'Associazione progetta, promuove e gestisce, come alternativa concreta e storica ai processi di istituzionalizzazione e alle dinamiche sociali comunque emargi-

nanti, i seguenti servizi:

- *servizi residenziali o semiresidenziali* in strutture socio-sanitarie o assistenziali per l'accoglienza permanente o temporanea di persone in situazioni differenziate di bisogno, per i quali si propone di mantenere per quanto possibile la dimensione a misura d'uomo, in fedeltà ai principi ispiratori di attenzione alla persona sui quali si basa l'OAMI;
- *servizi diurni (di supporto, soccorso, ascolto, riabilitazione)* finalizzati a garantire prestazioni differenziate ed idonee a consentire alle persone in situazione di bisogno di rimanere nel tessuto relazionale locale;
- *servizi di inserimento lavorativo e di reinserimento socio-familiare-riabilitativo-rieducativo*, per il conseguimento di un maggior benessere delle persone che, per qualsiasi causa, si trovino in condizioni di emarginazione e richiedano specifica tutela;
- *servizi informativi, formativi e di ricerca e altri servizi di carattere sociale, socio-sanitari, educativo e culturale*, che possano contribuire al migliore conseguimento delle finalità associative.

4.2. Inoltre e in particolare, l'Associazione:

- a) studia i problemi della carità, dell'assistenza pubblica e privata e dei servizi di accoglienza, formulando anche proposte agli enti pubblici, locali e nazionali, per un sempre più efficiente inserimento del volontariato nei vari settori di intervento;
- b) promuove ed effettua ricerche, studi, indagini e pubblicazioni, anche con propri periodici, secondo i fini e gli obiettivi istituzionali;
- c) partecipa ad enti e organismi costituiti o da costituire, purché non svolgano attività in contrasto con i principi istituzionali dell'Associazione;
- d) promuove, organizza e coordina idonei servizi, in armonia con le direttive dei competenti Ministeri, delle Regioni o comunque di altre strutture pubbliche;
- e) provvede al coordinamento degli interventi degli associati con le richieste anche della Pubblica Amministrazione;
- f) cura che venga conservato e ravvivato lo spirito di solidarietà cristiana e umana degli associati;
- g) tutela i diritti e gli interessi degli associati rappresentandoli - ove occorra - nei rapporti con le autorità civili e/o ecclesiali;
- h) vigila affinché le attività degli associati siano conformi alle disposizioni del presente Statuto;
- i) promuove la costituzione di nuove associazioni autonome OAMI e l'adesione di altri associati;
- j) fornisce agli associati servizi di segreteria e di consulenza nei vari settori di attività, anche attraverso l'opera di esperti esterni;

k) stipula, ove richiesto, accordi, convenzioni e/o contratti in nome e/o per conto degli associati, o di alcuni di essi, per lo svolgimento di attività che gli stessi intendono esercitare in forma tra loro congiunta;

l) svolge ogni altra attività ritenuta utile e/o necessaria, purché compatibile con i propri principi istituzionali, anche avvalendosi di strutture o Enti comunque definiti nel rispetto delle vigenti normative.

4.3. L'Associazione può costituire e/o partecipare in Imprese sociali di cui al Decreto Legislativo 155 del 24 marzo 2006.

ASSOCIATI

Art. 5 - Ammissione

5.1. Possono entrare a far parte dell'Associazione, in numero illimitato e in modo non temporaneo:

- a) le persone fisiche che accettano lo Statuto;
- b) le associazioni di nuova costituzione che adottano integralmente uno degli statuti tipo elaborati dall'Associazione;
- c) gli altri enti di Terzo Settore o senza fine di lucro che si riconoscono nello Statuto, condividendone l'identità specifica, e che intendono contribuire alla concreta realizzazione dello scopo associativo.

La richiesta di adesione deve essere inoltrata al Presidente; il Consiglio Direttivo si riserva di accettare o meno tale richiesta, valutando l'espressa accettazione del presente Statuto da parte del richiedente e la compatibilità delle sue caratteristiche etico-morale-religiose coi principi che ispirano l'Associazione.

Per le persone fisiche, l'età minima richiesta è diciotto anni. Nessuna ragione di carattere discriminatorio può essere posta a base del rifiuto di richiesta di adesione all'Associazione.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

5.2. L'Associazione non risponde delle eventuali inadempienze, relative a ciascun tipo di obbligazione, che venissero a crearsi nei confronti di terzi da parte degli associati.

5.3. Sono associati onorari coloro che vengono nominati tali dal Consiglio Direttivo Nazionale con riferimento a meriti particolari, derivanti da loro benemerienze e da un loro specifico impegno a favore dell'Associazione e dei suoi ideali. Gli associati onorari hanno diritto di voto. Essi non sono tenuti al pagamento della quota associativa; hanno diritto di partecipazione all'Assemblea e di elettorato attivo e passivo.

Art. 6 - Diritti e doveri

6.1. Gli associati godono di tutti i diritti dell'Associazione, usufruiscono dei servizi della stessa, partecipano alle assemblee e, in tale sede, esercitano il diritto di voto. Inoltre, gli associati hanno diritto di esaminare tutti i libri associativi, frequentare le sedi e i locali dell'Associazione, di essere informati su quanto riguarda la vita interna associativa, di partecipare attivamente, anche con propri contributi originali, ad ogni tipo di evento promosso dalla Associazione.

6.2. Nell'ambito della comunione spirituale ed operativa delineata nell'articolo 1.4, ciascun associato può essere coinvolto in iniziative richiedenti il suo apporto, anche all'esterno della propria comunità territoriale.

6.3. Gli associati sono obbligati al versamento della quota annuale associativa (intrasmisibile, non rimborsabile e non rivalutabile), nella misura deliberata dall'Assemblea. Sono obbligati, inoltre, all'osservanza e al rispetto del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi.

Art. 7 - Perdita della qualità di associato

7.1. Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per recesso, per decadenza, per esclusione, per estinzione o decesso.

7.2. Oltre che nei casi previsti dalla Legge, l'associato può recedere, in ogni momento, con effetto immediato, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

7.3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell'associato che:

- abbia perduto i requisiti che ne hanno consentito l'ammissione;
- non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Le deliberazioni prese in materia di decadenza devono essere comunicate all'associato destinatario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

7.4. Oltre che nei casi previsti dalla Legge, l'Assemblea può escludere, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, l'associato che:

- non osservi le disposizioni statutarie o quelle regolamentari oppure le deliberazioni prese dagli organi dell'Associazione;
- arrechi danni morali o materiali all'Associazione;
- per causa ad esso imputabile, si renda moroso nel versamento della quota associativa o ai pagamenti di eventuali debiti contratti a altro titolo verso l'Associazione;
- tenga un comportamento non consono ai principi della dottrina cristiana ispiratrice dell'O.A.M.I., di moralità nonché quelli di etica del volontariato;
- svolga o tenti di svolgere - in proprio e/o tramite terzi

- attività contraria o in concorrenza con gli interessi e gli obiettivi dell'Associazione.

Le deliberazioni in materia di esclusione possono essere adottate soltanto dopo che il Consiglio di Presidenza abbia invitato l'associato - mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento - a mettersi in regola e l'esclusione può avere luogo soltanto dopo che siano trascorsi due mesi dal ricevimento di detto invito e sempreché l'associato si mantenga inadempiente.

7.5. Nelle ipotesi che comportano l'esclusione, il Consiglio di Presidenza può adottare nei confronti dell'associato un provvedimento di sospensione per un periodo non superiore a sei mesi.

Tale provvedimento deve essere comunicato all'associato interessato - mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento - con l'indicazione dei fatti e dei motivi che gli hanno dato origine.

L'associato potrà chiedere, entro trenta giorni, al Consiglio di Presidenza, la revoca del provvedimento, controbat-
tendo le argomentazioni in esso contenute.

Il Consiglio di Presidenza a sua volta dovrà, entro trenta giorni, revocare o confermare il provvedimento che nel frattempo rimarrà comunque efficace.

7.6. In caso di estinzione o di decesso di un associato, l'Assemblea deve prendere atto di detto evento mediante annotazione nel Libro dei Soci.

7.7. L'associato che, per qualsiasi motivo, cessi di far parte dell'Associazione non può chiedere la restituzione delle quote associative versate e/o di alcuna altra somma a qualsiasi titolo corrisposta né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ORGANI

Art. 8 - Organi

8.1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Consiglio di Presidenza;
- d) il Presidente;
- e) l'Organo di controllo;
- f) il Collegio dei Probiviri.

Art. 9 - Assemblea

9.1. L'Assemblea, convocata in sede ordinaria e straordinaria, è composta da tutti gli associati, che hanno diritto al voto se in regola col versamento della quota associativa. I soggetti di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 5.1. sono rappresentati dai propri legali rappresentanti o loro delegati - risultanti tali alla data di adozione del provvedimento di convocazione dell'Assemblea stessa.

I componenti del Consiglio Direttivo, del Consiglio di Presidenza, dell'Organo di Controllo e del Collegio dei Probivi-

ri, hanno voto consultivo su tutte le questioni di competenza dell'Assemblea, alle cui riunioni devono essere invitati nelle forme stabilite per la convocazione dei componenti.

9.2. Entro centoventi (120) giorni dall'inizio di ogni anno (30 aprile ovvero 29 aprile in caso di anno bisestile), l'Assemblea si riunisce in sede ordinaria per deliberare in ordine al bilancio consuntivo dell'anno trascorso ed entro il 31 dicembre per deliberare in ordine al bilancio preventivo dell'anno successivo.

L'Assemblea, ogni tre anni, (e quindi entro il 29 oppure il 30 aprile) in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo, procede, in sede ordinaria, al rinnovo degli organi sociali (Consiglio Direttivo, Organo di Controllo, Collegio dei Probiviri).

L'Assemblea è altresì convocata in sede straordinaria:

- in ogni tempo su conforme deliberazione del Consiglio Direttivo;
- su richiesta scritta e motivata proveniente da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea si riunisce di norma nel Comune ove ha sede l'Associazione oppure in un diverso Comune eventualmente prescelto dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente mediante avviso scritto con ricevuta di ritorno contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare; l'avviso deve essere spedito a tutti gli aventi diritto almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza; ai legali rappresentanti degli associati (articolo 5.1 lettere b) e c)) l'avviso è spedito alla sede del soggetto giuridico rappresentato.

Nello stesso avviso deve essere fissata l'adunanza in seconda convocazione, non prima di 24 (ventiquattro) ore dalla prima, nel caso in cui quest'ultima andasse deserta.

Il Regolamento di esecuzione del presente Statuto disciplina le modalità di partecipazione all'Assemblea.

9.3. Le riunioni dell'Assemblea sono valide, in prima convocazione, se è presente almeno la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione, da tenersi almeno un giorno dopo, la validità delle riunioni è subordinata alla presenza di almeno un decimo dei componenti aventi diritto di voto.

Gli associati possono delegare la loro funzione, con atto scritto, ad altro associato dell'Associazione.

E' ammessa una sola delega per ciascun associato.

Copia dell'atto di delega deve pervenire alla Segreteria dell'Associazione almeno ventiquattro ore prima della data ed ora fissate per la riunione dell'Assemblea; la trasmissione è effettuata con ogni mezzo idoneo a documentarne la ricezione nel termine stabilito. Gli adempimenti di cui al presente comma costituiscono, congiuntamente, il presupposto per la partecipazione alla riunione dell'Assemblea.

9.4. L'Assemblea è l'organo sovrano partecipativo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo che:

- a) elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori e il Collegio dei Probiviri;
- b) revoca gli organi di cui alla precedente lettera a) o singoli componenti degli stessi;
- c) delibera in ordine al bilancio consuntivo corredato dalla relazione sull'attività svolta nell'anno a cui esso si riferisce;
- d) delibera in ordine al bilancio preventivo corredato dalla relazione sull'attività dell'anno in corso redatta dal Presidente;
- e) delibera sulle questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico;
- f) delibera sulle modificazioni al presente Statuto;
- g) delibera l'approvazione degli Statuti tipo per gli associati;
- h) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla Legge o dal presente Statuto.

Le deliberazioni assembleari e i bilanci consuntivo e preventivo, sono comunicate agli associati per iscritto entro trenta giorni dalla data di approvazione.

9.5. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza di voti espressi. Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati in Assemblea straordinaria.

Art. 10 - Consiglio Direttivo

10.1. Il Consiglio Direttivo è composto da 7 (sette) a 9 (nove) membri, tra i quali il Presidente, che lo presiede, eletti dall'Assemblea Generale che ne stabilisce il numero.

10.2. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni anno entro il 31 marzo per adottare il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso, ed entro il 30 novembre per adottare il bilancio preventivo dell'esercizio successivo, in attesa di sottoporli entrambi - nei termini di legge - all'approvazione dell'Assemblea (entro il 29 o 30 del mese di aprile ed entro il 30 novembre dello stesso anno).

Il Consiglio Direttivo può altresì essere convocato in ogni tempo su conforme deliberazione del Consiglio di Presidenza o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

Il Presidente spedisce l'avviso di convocazione, contenente - oltre all'ordine del giorno - eventuali allegati, agli aventi diritto almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione; la trasmissione è effettuata al domicilio indicato dai singoli aventi diritto mediante lettera raccomandata o tramite altro idoneo mezzo postale o telematico, purché sia documentalmente attestata la data di invio.

In caso di urgenza il termine precedente è ridotto a tre giorni e la convocazione è effettuata telematicamente o tramite messaggio fax; entro gli stessi termini e con le stesse

modalità può essere integrato l'ordine del giorno. In tali casi, il Consiglio Direttivo verifica prioritariamente la sussistenza del presupposto dell'urgenza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'elenco degli argomenti da trattare.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma nel Comune ove ha sede l'Associazione; il Consiglio di Presidenza, a maggioranza assoluta, può comunque deliberarne la convocazione in luogo diverso.

10.3. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

10.4. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione che:

- elegge nel suo seno, nella riunione di insediamento, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere;
- concede e/o revoca la fiducia al Consiglio di Presidenza;
- nomina e/o revoca i rappresentanti dell'Associazione presso enti, istituzioni e ogni altro organismo esterno;
- predispone, entro novembre di ogni anno, il bilancio preventivo dell'anno successivo, da sottoporre all'Assemblea (con annesse le rispettive Relazioni);
- predispone, entro il 31 marzo, il bilancio consuntivo dell'anno precedente, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea corredato della relativa nota integrativa;
- approva i programmi di attività e dà esecuzione alle direttive e agli indirizzi deliberati dall'Assemblea;
- decide sulle domande di ammissione all'Associazione;
- stabilisce annualmente i criteri generali per la determinazione della quota associativa;
- propone all'Assemblea le modificazioni statutarie e trasmette alla stessa, con proprio parere, le modificazioni statutarie richieste da almeno un decimo degli associati;
- istituisce commissioni permanenti o temporanee con funzioni consultive, speciali o di rappresentanza, ne stabilisce la composizione e provvede alla nomina e/o alla revoca dei componenti;
- cura gli interessi dell'Associazione e, ove consentito, dei singoli associati, in ogni caso con facoltà di conciliare e di transigere e altresì con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie o amministrative e di resistervi in ogni stato e grado di giurisdizione, anche regionale, pure per giudizi di revocazione e di cassazione;
- fissa la data e il luogo di riunione dell'Assemblea con le modalità e nei termini previsti dal Regolamento di esecuzione del presente Statuto;
- risolve in via conciliativa le controversie sorte fra gli associati in quanto tali fra loro, su richiesta degli stessi e previo idoneo contraddittorio, al di fuori dei casi attribuiti dal presente Statuto alla cognizione del Collegio dei

Probiviri;

- esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla Legge, dal presente Statuto, dai regolamenti e da altri atti normativi;

- compie tutti gli atti di amministrazione e/o di gestione che non rientrino nelle competenze di altri organi associativi.

10.5. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza di voti espressi, salvi i provvedimenti la cui validità sia subordinata al voto favorevole di un quorum speciale.

10.6. I membri che non partecipino senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive decadono dal loro ufficio; la pronuncia di decadenza è adottata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta di voti.

Se durante il triennio viene a mancare uno dei consiglieri, subentra chi ha riportato nella lista di appartenenza il maggior numero di voti nelle ultime elezioni e questi rimane in carica finché vi sarebbe rimasto il membro da lui surrogato.

10.7. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 11 - Consiglio di Presidenza

11.1. Il Consiglio di Presidenza si compone di 4 (quattro) membri.

Sono membri del Consiglio di Presidenza il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario.

I componenti possono essere revocati, singolarmente o congiuntamente, dal Consiglio Direttivo con mozione motivata di sfiducia firmata da almeno la metà dei consiglieri ed approvata a maggioranza assoluta di voti.

11.2. Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da spedire almeno tre giorni prima della data fissata.

Per la convocazione, in caso d'urgenza, è consentita l'utilizzazione del messaggio e-mail; in tal caso il Consiglio di Presidenza verifica prioritariamente la sussistenza del presupposto dell'urgenza.

11.3. Le riunioni sono valide se sono presenti almeno 3 (tre) componenti fra i quali il Presidente o il Vice Presidente. Le deliberazioni del Consiglio di Presidenza sono adottate a maggioranza di voti espressi, salvi i provvedimenti la cui validità sia subordinata al voto favorevole di un quorum speciale.

11.4. Il Consiglio di Presidenza è l'organo esecutivo dell'Associazione che:

- esegue le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

- dirige le attività dell'Associazione e ne cura la gestione amministrativa e contabile;
- predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo con le rispettive relazioni illustrative;
- predispone i programmi di attività per il successivo anno;
- autorizza le spese e delibera in ordine a quelle autorizzate dal Presidente;
- determina le modalità di rappresentanza e di partecipazione a pubbliche manifestazioni;
- nomina i delegati federali stabilendone le funzioni e la durata del mandato;
- determina, in riferimento al programma di attività e sulla base dei criteri generali approvati dal Consiglio Direttivo, la quota associativa;
- esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dai regolamenti e da altri atti normativi.

11.5. Le deliberazioni del Consiglio di Presidenza sono adottate a maggioranza di voti espressi, salvi i provvedimenti la cui validità sia subordinata al voto favorevole di un quorum speciale.

Art. 12 - Presidente.

12.1. Al Presidente spettano la firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione, sia di fronte ai terzi che in giudizio. Il Presidente:

- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Consiglio di Presidenza;
- sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi nonché alla esecuzione degli atti, assumendo i provvedimenti che si rendono necessari;
- firma i documenti contabili nonché quelli inerenti i rapporti con gli istituti di credito e autorizza le spese, sussistendo motivi di necessità e di urgenza, salva ratifica del Consiglio di Presidenza;
- delibera spese in nome e per conto dell'Associazione, al di fuori di quanto stabilito dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, per un importo massimo deciso ogni anno dall'Assemblea;
- conserva, valorizza e attualizza l'identità e l'impegno statutario dell'Associazione, con azione propulsiva e di coordinamento generale;
- cura i rapporti con tutte le realtà operative dell'O.A.M.I. e con tutti i soggetti esterni all'Associazione, quali istituzioni, enti pubblici, enti privati, istituti di credito;
- esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla Legge, dal presente Statuto, dai regolamenti e da altri atti normativi.

12.2. Il Presidente è sostituito, in tutte le sue funzioni, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

In caso di assenza o impedimento contemporanei del Presiden-

te e del Vice Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal consigliere più anziano di età.

12.3. Il Presidente resta in carica fino all'insediamento del nuovo Presidente.

In caso di dimissioni, decadenza o decesso del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Entro trenta giorni dal verificarsi di uno di questi eventi, il Consiglio Direttivo, convocato dal Vice Presidente, adotta i provvedimenti funzionali alla riunione dell'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente, il quale resta in carica finché vi sarebbe rimasto il Presidente uscente.

12.4. Il Presidente è garante del carisma del Fondatore dell'O.A.M.I..

Art. 13 - Organo di controllo

13.1. L'Organo di controllo è composto da 3 (tre) membri effettivi e da 2 (due) membri supplenti, eletti dall'Assemblea, a maggioranza semplice, anche tra i non associati.

I componenti di questo organo (sindaci), ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile; i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo elegge al suo interno un Presidente.

13.2. I sindaci durano in carica per un triennio e sono rieleggibili. La carica è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo Nazionale. Questo organo viene nominato in occasione del rinnovo degli organi associativi.

13.3. I sindaci partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto e possono procedere in qualsiasi momento, e anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

13.4. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31 Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

13.5. In luogo dell'Organo di controllo collegiale, l'Assem-

blea potrà eleggere un Revisore Unico iscritto all'Albo Nazionale dei revisori contabili, che avrà gli stessi compiti e gli stessi obblighi del Collegio, così come espressi nei precedenti articoli 13.1, 13.2., 13.3 e 13.4.

13.6. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 14 - Collegio dei Proviviri

14.1. Il Collegio dei Proviviri, organo di arbitrato libero ed irrituale, è eletto dall'Assemblea, a maggioranza semplice, e può essere costituito anche da terzi.

14.2. Il Collegio dei Proviviri è composto da 3 (tre) membri effettivi e da 2 (due) supplenti e nomina, nel suo interno, un Presidente.

14.3. Il Collegio dei Proviviri ha il compito di dirimere le eventuali controversie tra gli associati e tra gli associati e gli organi associativi. Esso decide a maggioranza semplice; la relativa decisione è comunicata per iscritto all'interessato ed è inappellabile, valendo l'adesione ad associato anche quale accettazione della relativa clausola compromissoria.

Art. 15 - Norme generali sugli organi

15.1. Sono eleggibili a componente degli organi dell'Associazione gli associati maggiorenni, iscritti da almeno un triennio e ciò anche nel caso in cui siano Rappresentanti di Associazioni e di Enti di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 5.1.

15.2. Gli organi collegiali durano in carica tre anni e si insediano entro trenta giorni dalla loro proclamazione.

15.3. I membri dell'Organo di Controllo e del Collegio dei Proviviri non possono far parte del Consiglio Direttivo e del Consiglio di Presidenza; l'incompatibilità sussiste altresì fra i due Collegi. La carica di membro dell'Organo di Controllo e quella di membro del Collegio dei Proviviri sono incompatibili altresì con qualunque altra funzione o impiego all'interno o in rappresentanza dell'Associazione.

15.4. Il Regolamento di esecuzione del presente Statuto disciplina le ulteriori modalità di elezione e di surrogazione degli organi associativi, nel rispetto dei principi di democraticità che consentano la partecipazione degli associati sotto il duplice profilo di elettorato attivo e passivo.

PATRIMONIO

Art. 16 - Patrimonio ed entrate

16.1. Il patrimonio dell'Associazione, che è autonomo da quello dei singoli associati, è costituito da:

- beni mobili e immobili, in proprietà o in altro diritto reale, pervenuti a qualsiasi titolo, ivi compresi donazioni e lasciti testamentari;
- titoli pubblici e/o privati.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità solidaristiche e di utilità sociale.

16.2. Le entrate dell'Associazione, che sono amministrativamente distinte da quelle dei singoli associati, sono costituite da:

- quote associative annuali, eventualmente anche sotto forma di corresponsione percentuale di entrate derivanti agli associati da convenzioni, accordi e contratti;
- contributi degli associati, diversi dalle persone fisiche, per servizi resi;
- contributi volontari di soggetti pubblici e privati;
- contributi dello Stato e di enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni o lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del codice del Terzo Settore.

Art. 17 - Esercizio sociale

17.1. L'esercizio sociale dell'Associazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

17.2. Entro centoventi (120) giorni dall'inizio di ogni anno solare deve essere, a norma di legge, sottoposto all'esame dell'Assemblea il Bilancio Consuntivo dell'Esercizio trascorso.

17.3. Entro il 31 dicembre di ogni anno deve essere sottoposto all'esame dell'Assemblea il Bilancio di Previsione dell'Esercizio successivo.

17.4. I bilanci devono restare depositati in copia nella sede della Associazione insieme alle relazioni annesse, durante i trenta giorni che precedono l'Assemblea e finché siano approvati; gli associati possono prenderne visione.

17.5. L'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

17.6. Se l'ammontare dei ricavi annuali sono superiori a 1 (uno) milioni di euro, l'Associazione deve redigere, depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Art. 18 - Divieto scopo di lucro

18.1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

18.2. L'Associazione si estingue, oltre che nei casi previ-

sti dall'art. 27 del codice civile, quando l'Assemblea delibera lo scioglimento a maggioranza di tre quarti degli associati. In caso di scioglimento o di cessazione dell'Associazione, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e fissa le modalità della liquidazione, fermo restando l'obbligo di destinare quanto residua, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o in favore di altre Onlus, con finalità analoghe a quelle dell'O.A.M.I., sentita l'Agenzia del Terzo Settore, di cui al co. 190, art. 13 della L. n. 662/1996, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

Art. 19 - Libri

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri, tenuto a cura dello stesso organo.

Art. 20 - Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Il presidente propone, inoltre, di attribuire a se medesima i poteri necessari allo svolgimento delle relative pratiche.

DELIBERAZIONI

Chiusa la discussione, il Presidente mette ai voti il seguente testo di deliberazione:

l'assemblea dell' "ASSOCIAZIONE NAZIONALE O.A.M.I. (Opera Assistenza Malati Impediti) Onlus"

DELIBERA

- di approvare il nuovo statuto che si compone di n. 20 (venti) articoli nel testo come sopra proposto e di attribuire al Presidente del Consiglio Direttivo tutti i poteri necessari allo svolgimento dell'operazione di adeguamento.

Tale testo viene approvato all'unanimità dei presenti.

PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI E CHIUSURA DELL'ASSEMBLEA

Il Presidente proclama i risultati della votazione e dichiara chiusa l'assemblea alle ore 11.32 (undici e trentadue). Si allega al presente atto sotto la lettera "A" l'elenco soci omessane la lettura per dispensa avutane dalla costituita.

ATTO PUBBLICO

scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me Notaio su dieci fogli per trentanove facciate, del quale ho dato lettura, alla costituita che lo approva e sottoscrive alle ore 11.33 (undici e trentatre).

F.to MAGGI Anna Maria.

Rita ABBATE Notaio (sigillo).